



**Comune di GABICCE MARE**  
Provincia di Pesaro e Urbino

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(Approvato con D.C.C. 19 del 31/03/2022)

## ***INDICE***

**Articolo 1 - Oggetto**

**Articolo 2 - Compiti della C.C.V.L.P S.**

**Articolo 3 - Nomina della Commissione - Composizione- Durata- Compenso**

**Articolo 4 - Funzionamento della CCVLPS**

**Articolo 5 - Richieste di intervento della Commissione Modalità di presentazione e contenuto della domanda**

**Articolo 6 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.**

**Articolo 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici**

**Articolo 8 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza**

**Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte**

**Articolo 10 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza**

**Articolo 11 - Spese di funzionamento della commissione – Esenzioni**

**Articolo 12 – Entrata in vigore.**

## **Articolo 1- Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 6/5/1940 n. 635, "Regolamento del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n.331.

## **Art. 2 – Compiti della C.C.V.L.P S.**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'Articolo 141 bis del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
  - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza come prevista dal D.P.R. 311/2001 art. 4, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
  - f) procedere alla verifica dei requisiti tecnici, finalizzata alla registrazione e al rilascio del codice identificativo delle nuove attività di spettacolo viaggiante. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

## **Articolo 3 - Nomina della Commissione - Composizione- Durata- Compenso**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
2. La Commissione è così composta:
  - a) dal Sindaco o da suo delegato che la presiede;

- b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'ASL competente per territorio o suo delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o di altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Inoltre, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, possono essere occasionalmente aggregati i seguenti esperti in discipline tecniche specifiche:

- un rappresentante del CONI Provinciale per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive;
- un rappresentante dell'ACI Provinciale, per le competizioni automobilistiche su strada.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, entrambi designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

I componenti tecnici, esterni al Comune di Gabicce Mare, di cui al comma 2 lettera f) e comma 3 dell'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n.635, sono nominati dal Sindaco, previa richiesta al rispettivo ordine professionale, il quale provvederà ad inviare una terna di nominativi.

3. Ai componenti della C.C.V.L.P.S. che sono dipendenti di enti pubblici o di enti che vengono convocati in Commissione per effetto di specifica previsione normativa (ossia i componenti elencati all'art. 1 comma 3 lettere dalla a) alla e), il segretario e ad esempio il rappresentante del CONI per la valutazione da rendersi ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. 18/03/1996), non spettano compensi, né rimborsi spese, in quanto l'attività svolta all'interno della Commissione rientra tra i compiti istituzionali ai quali gli stessi non possono sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio.
4. Non si prevede compenso, né gettone di presenza, né rimborso spese di viaggio per i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, che chiedano di partecipare ai lavori della commissione.
5. Ai professionisti privati che partecipano alla commissione in qualità di membro esperto in elettrotecnica, di membro esperto in acustica o di membro esperto di altra disciplina tecnica spetta un compenso per ogni seduta. La fissazione dell'importo e delle modalità di erogazione del suddetto compenso sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo comunale competente.

#### **Articolo 4 –Funzionamento della CCVLPS**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede del Comune di Gabicce Mare e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Sindaco, nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Sindaco, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
3. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, salvi casi di urgenza quando il termine può essere ridotto a 48 ore. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con Posta Elettronica Certificata, ovvero, in caso di mancanza di casella P.E.C., in altro modo considerato idoneo, almeno quindici giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza. L'avviso è inviato, salvo diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. I componenti effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.
5. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
6. Nella seduta della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
7. Il parere della commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti; deve essere redatto per iscritto, motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
8. Il verbale di riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte; nel verbale sono anche riportati:
  - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
  - eventuali dichiarazioni di voto;
  - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il verbale è sottoscritto dal Sindaco, da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto a mezzo PEC, mediante trasmissione di copia del verbale.

Il Segretario deve inviare copia del verbale a tutti gli uffici interessati, che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Il Segretario ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

9. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

#### **Articolo 5 - Richieste di intervento della Commissione - Modalità di presentazione e contenuto della domanda**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Comune di Gabicce Mare Servizio Attività Economiche- e presentata, in modalità telematica, per i soggetti di cui al DPR 160/2010, in modalità anche cartacea per gli altri soggetti:
  - 1) almeno 35 giorni prima della data per il quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza relativa alla valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - 2) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
  - 3) Parere e verifica al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo delle nuove attività di spettacolo viaggiante come da disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale.
2. Le eventuali richieste, che non rispettano le precedenti indicazioni, possono essere accolte compatibilmente con le esigenze d'ufficio.
3. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero firma digitale apposta secondo quanto indicato dall'allegato tecnico del DPR 160/2010, redatti da un tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo. La documentazione da presentare unitamente alla domanda viene indicata in un apposito disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella prevista nel disciplinare tecnico approvato, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato
5. L'Ufficio comunale competente provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà ai componenti della Commissione, in modalità telematica, con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione.

#### **Articolo 6 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone**

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, qualora la CCVLPS abbia rilasciato un preventivo parere di fattibilità, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo: a) degli ingegneri, b) degli architetti c) dei periti industriali o d) dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 19 agosto 1996 e D.M. 23 gennaio 1997), nonché la corrispondenza dell'intervento al suddetto parere preventivo della C.C.V.L.P.S..

2. E fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni sicurezza ed igienico sanitarie.

#### **Articolo 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, installazioni dello spettacolo viaggiante.**

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi, di cui alla legge 6 ottobre 1995 n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di esecuzione.
2. Qualora siano installate altresì, attrazioni comprese nell'elenco di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, che istituisce l'elenco delle attrazioni, per identificare cosa è in effetti "spettacolo viaggiante, deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza relativa normativa di settore, nonché al DM 18/05/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Articolo 8 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza.**

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui siano installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Inoltre, tale verifica non è necessaria per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, qualora ricorrano le sotto elencate caratteristiche:
  - piazze, aree urbane, aree all'aperto, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;
  - uso di palchi o pedane per artisti, purché omologati e corredati dalla certificazione in merito alla idoneità statica, e corretto montaggio delle strutture allestite;
  - uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e su supporti;
3. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del DM 19/08/1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e di primo soccorso.

#### **Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da comunicare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. La commissione stessa può, in adunanza, incaricare una commissione ristretta, individuando altresì i componenti della Commissione delegati a verificare il rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione ai fini del rilascio di parere positivo.

3. In caso di esito negativo dei controlli e degli accertamenti, il relativo verbale deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

#### **Articolo 10 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza**

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
  - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

#### **Articolo 11- Spese di funzionamento della commissione – Esenzioni.**

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento: esse sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria Comunale – o tramite il servizio pagoPa, non appena lo stesso sarà attivato, a cura dei competenti Uffici, e deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di verifica.
3. La mancata corresponsione delle spese di funzionamento comporta l'archiviazione dell'istanza relativa.
4. Il compenso, come determinato dalla Giunta Comunale, sarà previsto "a seduta", indipendentemente dal numero di argomenti trattati;
5. Qualora, nella medesima seduta, vengano trattate richieste presentate sia da un soggetto esercente attività di impresa, sia da soggetti senza scopo di lucro (parrocchie, associazioni, comitati, enti pubblici, e lo stesso Comune di Gabicce Mare) il compenso sarà posto a carico unicamente dell'impresa.
6. Qualora, nella medesima seduta, vengano trattate più istanze presentate da diverse imprese, il compenso sarà ripartito tra i richiedenti.
7. Non si prevede compenso, né gettone di presenza, né rimborso spese di viaggio per i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, che chiedano di partecipare ai lavori della commissione.

#### **Art. -12: Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.